


Perché esiste l'Unione europea?



9 maggio 1950

«La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano.»

*«L'Europa non
concrete che cre*

*«La fusione de
sviluppo econo
lungo tempo si
vittime»*

*«una qualsiasi
impossibile»*

*«La circolazione
doganale e non*

*«L'Alta Auto
indipendenti de*

«sue decisioni saranno esecutive in Francia, Germania e negli altri paesi aderenti.»

75

ANNI DI SOLIDARIETÀ



#GiornataDell'Europa



European
Commission



European
Commission

9 maggio 1950 – Data simbolica di „nascita dell'Europa“

- Robert Schuman: padre dell'Europa
- L'uomo dietro la dichiarazione, Robert Schuman, tedesco di nascita, diviene cittadino francese nel 1919, dopo che l'Alsazia-Lorena è restituita alla Francia.
- Allo scoppio della Seconda guerra mondiale Robert Schuman è un sottosegretario del governo francese.
- Partecipa attivamente alla resistenza francese durante la guerra e viene fatto prigioniero. Dopo aver evitato per poco la deportazione al campo di concentramento di Dachau, fa perdere le proprie tracce in Francia per i tre anni successivi.
- Finita la guerra, torna alla politica nazionale e ricopre una serie di cariche di alto livello: dapprima ministro delle Finanze, poi primo ministro nel 1947, ministro degli Esteri dal 1948 al 1952 e infine ministro della Giustizia negli anni 1955 e 1956.

Dichiarazione di Schuman

- La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano.
- Il contributo che un'Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche. La Francia, facendosi da oltre vent'anni antesignana di un'Europa unita, ha sempre avuto per obiettivo essenziale di servire la pace. L'Europa non è stata fatta: abbiamo avuto la guerra.
- L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto. L'unione delle nazioni europee esige l'eliminazione del contrasto secolare tra la Francia e la Germania. L'azione intrapresa deve interessare in primis la Francia e la Germania.

Dichiarazione di Schuman (segue)

- A tal fine, il governo francese propone di concentrare immediatamente l'azione su un punto limitato ma decisivo.
- Il governo francese propone di mettere l'insieme della produzione franco-tedesca di carbone e di acciaio sotto una comune Alta Autorità, nel quadro di un'organizzazione alla quale possono aderire gli altri paesi europei. La fusione delle produzioni di carbone e di acciaio assicurerà subito la costituzione di basi comuni per lo sviluppo economico, prima tappa della Federazione europea, e cambierà il destino di queste regioni che per lungo tempo si sono dedicate alla fabbricazione di strumenti bellici di cui sono sempre state le vittime.

Dichiarazione di Schuman (segue)

- La solidarietà di produzione in tal modo realizzata farà sì che una qualsiasi guerra tra la Francia e la Germania diventi non solo impensabile, ma materialmente impossibile. La creazione di questa potente unità di produzione, aperta a tutti i paesi che vorranno aderirvi e intesa a fornire a tutti i paesi in essa riuniti gli elementi di base della produzione industriale a condizioni uguali, getterà le fondamenta reali della loro unificazione economica.
- Questa produzione sarà offerta al mondo intero senza distinzione né esclusione per contribuire al miglioramento del livello di vita e al progresso delle opere di pace. Se potrà contare su un rafforzamento dei mezzi, l'Europa sarà in grado di proseguire nella realizzazione di uno dei suoi compiti essenziali: lo sviluppo del continente africano. Sarà così effettuata, rapidamente e con mezzi semplici, la fusione di interessi necessari all'instaurazione di una comunità economica e si introdurrà il fermento di una comunità più profonda tra paesi lungamente contrapposti da sanguinose scissioni.

Dichiarazione di Schuman (segue)

- Questa proposta di mettere in comune le produzioni di base e istituire una nuova Alta Autorità, le cui decisioni saranno vincolanti per la Francia, la Germania e i paesi che vi aderiranno, costituirà il primo nucleo concreto di una Federazione europea indispensabile al mantenimento della pace.
- Per giungere alla realizzazione degli obiettivi così definiti, il governo francese è pronto ad avviare negoziati sulle basi seguenti.
- Il compito affidato alla comune Alta Autorità sarà di assicurare entro i termini più brevi l'ammodernamento della produzione e il miglioramento della sua qualità; la fornitura, a condizioni uguali, del carbone e dell'acciaio sul mercato francese e sul mercato tedesco nonché su quelli dei paesi aderenti; lo sviluppo dell'esportazione comune verso gli altri paesi; il livellamento verso l'alto delle condizioni di vita della manodopera di queste industrie.

Dichiarazione di Schuman (segue)

- Per conseguire tali obiettivi, partendo dalle condizioni molto dissimili in cui attualmente si trovano le produzioni dei paesi aderenti, occorrerà mettere in vigore, a titolo transitorio, alcune disposizioni che comportano l'applicazione di un piano di produzione e di investimento, l'istituzione di meccanismi di perequazione dei prezzi e la creazione di un fondo di riconversione che faciliti la razionalizzazione della produzione. La circolazione del carbone e dell'acciaio tra i paesi aderenti sarà immediatamente esentata da qualsiasi dazio doganale e non potrà essere colpita da tariffe di trasporto differenziali. Ne risulteranno gradualmente le condizioni che assicureranno automaticamente la ripartizione più razionale della produzione al più alto livello di produttività.
- Contrariamente a un cartello internazionale, che tende alla ripartizione e allo sfruttamento dei mercati nazionali mediante pratiche restrittive e il mantenimento di profitti elevati, l'organizzazione progettata assicurerà la fusione dei mercati e l'espansione della produzione.

Dichiarazione di Schuman (segue)


- I principi e gli impegni essenziali sopra definiti saranno oggetto di un trattato firmato tra gli Stati e sottoposto alla ratifica dei parlamenti. I negoziati indispensabili per precisare le misure d'applicazione si svolgeranno con l'assistenza di un arbitro designato di comune accordo: costui sarà incaricato di verificare che gli accordi siano conformi ai principi e, in caso di contrasto irriducibile, fisserà la soluzione da adottare.
- L'Alta Autorità comune, incaricata del funzionamento dell'intero regime, sarà composta da personalità indipendenti designate su base paritaria dai governi; un presidente sarà scelto di comune accordo dai governi; le sue decisioni saranno esecutive in Francia, Germania e negli altri paesi aderenti. Disposizioni appropriate assicureranno i necessari mezzi di ricorso contro le decisioni dell'Alta Autorità.

Dichiarazione di Schuman

- Un rappresentante delle Nazioni Unite presso detta autorità sarà incaricato di preparare due volte l'anno una relazione pubblica per l'ONU, nella quale renderà conto del funzionamento del nuovo organismo, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia dei suoi fini pacifici.
- L'istituzione dell'Alta Autorità non pregiudica in nulla il regime di proprietà delle imprese. Nell'esercizio del suo compito, l'Alta Autorità comune terrà conto dei poteri conferiti all'autorità internazionale della Ruhr e degli obblighi di qualsiasi natura imposti alla Germania, finché tali obblighi sussisteranno.

Concetto chiave: la cessione di pezzi di sovranità nazionale ad enti „nuovi“ e „superiori“

- Differenza fra organizzazioni internazionali e organizzazioni sovranazionali
- Punto chiave: come vengono prese e applicate le decisioni (unanimità o maggioranza)
- NASCITA DELLA CECA – TRATTATO DI PARIGI 1951 – Inizia „l'avventura“





Unione europea

Zona euro

Austria	Belgio	Estonia	Finlandia
Francia	Germania	Grecia	Italia
Lettonia	Lituania	Lussemburgo	Malta
Paesi Bassi	Portogallo	Slovacchia	Slovenia
Spagna			
Bulgaria	Croazia	Cipro	Irlanda
	Romaniaa		

Repubblica ceca
Danimarca
Ungheria
Polonia
Svezia

Spazio Schengen

Liechtenstein	Svizzera
Norvegia	Associazione europea di libero scambio
Islanda	

Consiglio d'Europa

Armenia
Azerbaijan
Bosnia-Erzegovina
Georgia
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia
Moldova
Montenegro
Ucraina

Spazio economico europeo


Regno Unito

Unione doganale europea

Andorra	Monaco	San Marino	Turchia
---------	--------	------------	---------

NATO

Canada	Stati Uniti d'America
--------	-----------------------



Non confondere UE e Consiglio d'Europa

- Fondata nel 1949
- Missione: promozione e difesa dei diritti umani, della democrazia e della cooperazione tra i paesi europei,
- Sede a Strasburgo
- Attualmente 46 membri (Russia uscita nel 2022)
- Elabora Convenzioni specifiche
- Fra i suoi organi: Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (controlla l'applicazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali)

T r a t t a t o

istitutivo della

C o m u n i t à E u r o p e a
del Carbone e dell'Acciaio

PREAMBOLO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, SUA ALTEZZA REALE IL PRINCIPE REALE DEL BELGIO, IL PRESIDENTE DELLA REPPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

CONSIDERANDO che la pace mondiale può essere salvaguardata soltanto con sforzi commisurati ai pericoli che la minacciano ;

CONVINTI che il contributo che un'Europa organizzata e viva può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche ;

COSCIENTI che l'Europa non si potrà costruire altro che mediante concrete realizzazioni che creino innanzitutto una solidarietà di fatto, e mediante l'instaurazione di basi comuni di sviluppo economico ;

DESIDEROSI di concorrere con l'espansione delle loro produzioni fondamentali alla elevazione del livello di vita ed al progresso delle opere di pace ;

RISOLUTI a sostituire alle rivalità secolari una fusione dei loro interessi essenziali, a fondare con la instaurazione di una comunità economica la prima assise di una più vasta e più profonda comunità fra popoli per lungo tempo

contrapposti da sanguinose scissioni, ed a gettare le basi di istituzioni capaci di orientare il destino ormai comune ;

HANNO DECISO di creare una Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ed hanno designato a tal fine come plenipotenziari :

Articolo 1

Mediante il presente Trattato le Alte Parti Contraenti istituiscono fra loro una COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, basata su un mercato comune, su finalità comuni e su organi comuni.

Articolo 2

La Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ha la funzione di contribuire, in armonia con l'economia generale degli Stati Membri e mediante la istituzione di un mercato comune nelle condizioni stabilite dall'Articolo 4, all'espansione economica, all'incremento dell'occupazione ed all'elevazione del livello di vita negli Stati membri.

La Comunità deve creare progressivamente condizioni che assicurino di per se stesse la più razionale ripartizione della produzione tendendo al più elevato livello di produttività, pur salvaguardando la continuità dell'occupazione ed evitando di provocare, nelle economie degli Stati membri, turbamenti fondamentali e persistenti.

Articolo 6

La Comunità è dotata di personalità giuridica.

Nei rapporti internazionali la Comunità gode della capacità giuridica necessaria per esercitare le sue funzioni e raggiungere i propri scopi.

In ciascuno degli Stati membri la Comunità gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche nazionali; in particolare essa può acquistare ed alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

La Comunità è rappresentata dai suoi organi, ciascuno nell'ambito delle sue attribuzioni.

Articolo 7

Gli Organi della Comunità sono :

- un'ALTA AUTORITA', assistita da un Comitato Consultivo ;
- un'ASSEMBLEA COMUNE, denominata « l'Assemblea » ;
- un CONSIGLIO SPECIALE DI MINISTRI, denominato « il Consiglio » ;
- una CORTE DI GIUSTIZIA, denominata « la Corte ».

L'**Alta Autorità**, precursore dell'attuale [Commissione europea](#), è un organo esecutivo collegiale indipendente, il cui compito è garantire la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal trattato e agire nell'interesse generale della CECA. Essa è composta da **nove membri** (dei quali non più di due possono essere della stessa nazionalità) nominati per una durata di sei anni. Si tratta di un vero e proprio organo sovranazionale con potere di decisione.

Il **budget** della CECA viene finanziato mediante **prelievi sulla produzione di carbone e acciaio** e attraverso l'assunzione di **prestiti**.

DALLA CECA ALLA CEE



TRATTATO
che istituisce la
Comunità Economica
Europea

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

DETERMINATI a porre le fondamenta di una unione sempre più stretta fra i popoli europei,

DECISI ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale dei loro paesi, eliminando le barriere che dividono l'Europa,

ASSEGNAVANO ai loro sforzi per scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli,

RICONOSCENDO che l'eliminazione degli ostacoli esistenti impone una azione concertata intesa a garantire la stabilità nella espansione, l'equilibrio negli scambi e la lealtà nella concorrenza,

SOLLECITI di rafforzare l'unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite.

DESIDEROSI di contribuire, grazie a una politica commerciale comune, alla soppressione progressiva delle restrizioni agli scambi internazionali,

NELL'INTENTO di confermare la solidarietà che lega l'Europa ai paesi d'oltremare e desiderando assicurare lo sviluppo della loro prosperità conformemente ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite,

RISOLUTI a rafforzare, mediante la costituzione di questo complesso di risorse, le difese della pace e della libertà e facendo appello agli altri popoli d'Europa, animati dallo stesso ideale, perchè si associno al loro sforzo,

HANNO DECISO di creare una Comunità Economica Europea e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

S. E. Antonio SEGNI, Presidente del Consiglio dei Ministri;

S. E. Gaetano MARTINO, Ministro degli Affari esteri;

ARTICOLO 2

La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano.

ARTICOLO 3

Ai fini enunciati all'articolo precedente, l'azione della Comunità importa, alle condizioni e secondo il ritmo previsto dal presente Trattato:

a) l'abolizione fra gli Stati membri dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci, come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente,

b) l'istituzione di una tariffa doganale comune e di una politica commerciale comune nei confronti degli Stati terzi,

c) l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali,

d) l'instaurazione di una politica comune nel settore dell'agricoltura,

e) l'instaurazione di una politica comune nel settore dei trasporti,

f) la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune,

g) l'applicazione di procedure che permettano di coordinare le politiche economiche degli Stati membri e di ovviare agli squilibri nelle loro bilance dei pagamenti,

h) il ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune,

i) la creazione di un Fondo sociale europeo, allo scopo di migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori e di contribuire al miglioramento del loro tenore di vita,

j) l'istituzione di una Banca europea per gli investimenti, destinata a facilitare l'espansione economica della Comunità mediante la creazione di nuove risorse,

k) l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale.

ARTICOLO 4

1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da
- un'ASSEMBLEA;
 - un CONSIGLIO;
 - una COMMISSIONE;
 - una CORTE DI GIUSTIZIA.

Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente Trattato.

2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un *Comitato economico e sociale* che svolge funzioni consultive.

ARTICOLO 7

Nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, può stabilire, a maggioranza qualificata, tutte le regolamentazioni intese a vietare tali discriminazioni.

1952

Comunità europea del carbone e dell'acciaio
(CECA)

1958

I trattati di Roma:
Comunità economica europea (CEE)
Comunità europea dell'energia atomica
(EURATOM)

2009

Trattato di Lisbona

1987

Atto unico europeo:
il Mercato Unico

2003

Trattato di Nizza

1999

Trattato di Amsterdam

1993

Trattato di Maastricht:
L'Unione europea

Trattato sulla Costituzione europea

- Conferenza intergovernativa (Capi di Stato e di Governo di 25 Paesi)
- Temi più controversi
 - Procedura decisionale (50% degli Stati che rappresentano il 60% della popolazione)
 - Abolizione regola dell'unanimità
 - Limitazione numero Commissari (15)
 - Preambolo „eredità culturali, religiose e umanistiche“

Trattato sulla Costituzione europea/segue

- Firmato il 29 ottobre 2004
- Ratifica (Italia 25.2.2005 a larghissima maggioranza del Parlamento)
- Referendum popolari
 - Esito positivo: Lussemburgo e Spagna
 - Esito negativo: Francia e Olanda

Trattato sulla Costituzione europea/segue

- 2005-2007 Periodo di riflessione
- Opzioni
 - Insistere e chiedere nuovi referendum (Francia e Olanda contrari)
 - Andare avanti senza Francia e Olanda (ma sono 2 paesi fondatori)
 - Nuovo Trattato più semplice e non „costituzionale“ (opzione scelta, Trattato di Lisbona)

TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

DECISI a segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea intrapreso con l'istituzione delle Comunità europee,

ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto,

RAMMENTANDO l'importanza storica della fine della divisione del continente europeo e la necessità di creare solide basi per l'edificazione dell'Europa futura,

CONFERMANDO il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto,

CONFERMANDO il proprio attaccamento ai diritti sociali fondamentali quali definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989,

DESIDERANDO intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni,

DESIDERANDO rafforzare ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle istituzioni in modo da consentire loro di adempiere in modo più efficace, in un contesto istituzionale unico, i compiti loro affidati,

DECISI a conseguire il rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e ad istituire un'Unione economica e monetaria che comporti, in conformità delle disposizioni del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una moneta unica e stabile,

DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori,

DECISI ad istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei loro paesi,

DECISI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune a norma delle disposizioni dell'articolo 42, rafforzando così l'identità dell'Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo,

DECISI ad agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, con l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità alle disposizioni del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

DECISI a portare avanti il processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà,

IN PREVISIONE degli ulteriori passi da compiere ai fini dello sviluppo dell'integrazione europea,

HANNO DECISO di istituire un'Unione europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

ART 2 TUE

Articolo 2

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal

pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

Articolo 7

- 1. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura.
- Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.

Articolo 7

- 2. Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni.
- 3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Articolo 4

1. In conformità dell'articolo 5, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.
2. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.

Articolo 5

(ex articolo 5 del TCE)

1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.
2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.
3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.

4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI

Articolo 9

L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

Articolo 10

1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.
2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo.

Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.

Art 10 (segue)

3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini.
4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.

**TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO
DELL'UNIONE EUROPEA
(VERSIONE CONSOLIDATA)**

PARTE PRIMA

PRINCIPI

Articolo 1

1. Il presente trattato organizza il funzionamento dell'Unione e determina i settori, la delimitazione e le modalità d'esercizio delle sue competenze.
2. Il presente trattato e il trattato sull'Unione europea costituiscono i trattati su cui è fondata l'Unione. I due trattati, che hanno lo stesso valore giuridico, sono denominati «i trattati».

IL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE

Esclusive, concorrenti, di
supporto, assenti

Articolo 2

1. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione.
2. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria.
3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le modalità previste dal presente trattato, la definizione delle quali è di competenza dell'Unione.

4. L'Unione ha competenza, conformemente alle disposizioni del trattato sull'Unione europea, per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.

5. In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.

Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni dei trattati relative a tali settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

6. La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle disposizioni dei trattati relative a ciascun settore.

Articolo 3

1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:

- a) unione doganale;
- b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
- c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;
- d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;
- e) politica commerciale comune.

2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.

2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:

- a) mercato interno;
- b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato;
- c) coesione economica, sociale e territoriale;
- d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare;
- e) ambiente;
- f) protezione dei consumatori;
- g) trasporti;
- h) reti transeuropee;
- i) energia;

j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato.

3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

Articolo 5

1. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione. A tal fine il Consiglio adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche.

Agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche.

2. L'Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche.


3. L'Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri.

Articolo 6

L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:

- a) tutela e miglioramento della salute umana;
- b) industria;
- c) cultura;
- d) turismo;
- e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport;
- f) protezione civile;
- g) cooperazione amministrativa.

Le istituzioni europee






Parlamento europeo

**La voce
dei
cittadini**

**La voce degli Stati
membri**


Consiglio
dell'Unione
europea


Commissione
europea

**La voce
dell'UE**




**Il vostro voto alle elezioni politiche
del vostro paese**

contribuisce a scegliere



**il capo di Stato o di
governo del vostro
paese è membro del
Consiglio europeo**

**i ministri del vostro paese
responsabili per l'istruzione,
l'ambiente ecc. adottano
decisioni nelle riunioni
del Consiglio**



**Il vostro voto
alle elezioni
europee**

contribuisce a scegliere



**i vostri rappresentanti
al Parlamento europeo, che
lavorano all'interno di gruppi
politici insieme ai deputati
di altri paesi dell'UE**

Elezioni europee - 9 giugno 2024

- Il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro per la legislatura 2024-2029 è stato fissato come segue:


Belgio 22 Bulgaria 17 Cechia 21 Danimarca 15 Germania 96 Estonia 7 Irlanda 14 Grecia 21 Spagna 61 Francia 81 Croazia 12 Italia 76 Cipro 6 Lettonia 9 Lituania 11 Lussemburgo 6 Ungheria 21 Malta 6 Paesi Bassi 31 Austria 20 Polonia 53 Portogallo 21 Romania 33 Slovenia 9 Slovacchia 15 Finlandia 15 Svezia 21

DECISIONE (UE) 2023/2061 DEL CONSIGLIO EUROPEO del 22 settembre 2023 che stabilisce la composizione del Parlamento europeo

	MEMBRI PE	Abitanti (milioni)	Proporzione
Belgio	22	11,5	522.000 ab. Per MP
Bulgaria	17	7	411000 ab. Per MP
Cechia	21	10,6	505.000 ab. Per MP
Danimarca	15	5,8	386000 ab. Per MP
Germania	96	83	864.000 ab. Per MP
Estonia	7	1,3	185.000 ab. Per MP
Irlanda	14	5	357.000 ab per MP
Grecia	21	10,7	509.000 ab per MP
Spagna	61	46	754.000 ab. Per MP
Francia	81	65	802.000 ab. per MP
Croazia	12	4	333.000 ab. Per MP
Italia	76	60	789.000 ab. Per MP
Cipro	6	1,1	183.000 ab. per MP
Lettonia	9	1,9	211.000 ab. Per MP
Lituania	11	2,8	254.000 ab. Per MP
Lussemburgo	6	0,6	100.000 ab. per MP
Ungheria	21	9,7	462.000 ab. Per MP
Malta	6	0,4	66.000 ab. per MP
Paesi Bassi	31	17	548.000 ab. Per MP
Austria	20	9	450.000 ab. per MP
Polonia	53	38	716.000 ab. per MP
Portogallo	21	10,2	485.000 ab per MP
Romania	33	19	575.000 ab. per MP
Slovenia	9	2	222.000 ab. Per MP
Slovacchia	15	5,4	360.000 ab per MP
Finlandia	15	5,5	366.000 ab. Per MP
Svezia	21	10	476.000 ab. per MP

Parlamento europeo 2024-2029

Sessione costitutiva



Elezioni europee
6-9 giugno 2024
Elezione PE

Elezione del
Presidente della
Commissione
18 luglio 2024
(voto segreto)

Consiglio europeo
17 giugno 2024
Scelta delle 3 alte
cariche

Ottobre novembre
2024 audizioni dei
Commissari

Investitura della
Commissione
27 novembre
2024

1 dicembre 2024
entra in funzione
il Presidente del
Consiglio europeo


Maggioranze al momento dell'elezione e investitura della Commissione

- 2019 Elezione : 383 (9 in più della maggioranza necessaria). A favore alcuni anti-europei (Fidesz, PIS, 5S)
- 2019 Investitura: 461 voti a favore, 157 contrari, 89 astenuti.
- 2024 Elezione: 401 (40 in più della maggioranza necessaria)
- 2024 Investitura: 370 voti a favore, 282 contrari (di cui 70 di partiti pro-europei), 36 astenuti (34 di partiti pro-europei)

Il Consiglio

Il Consiglio europeo

Vertice dei Capi di Stato e di governo UE



Il Consiglio dell'Unione Europea

Vertice dei ministri dei governi di ciascun paese dell'UE competenti per la materia in discussione

Il Consiglio europeo

Ruolo: definisce l'orientamento politico generale e le priorità dell'Unione europea. Rappresenta il **livello più elevato** di cooperazione politica tra i paesi dell'UE

Membri: i capi di Stato o di governo dei Paesi membri, la presidente della Commissione europea, l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza

Presidente: Antonio Costa (2024 - 2029)

Anno di istituzione: 1974 (forum informale), 1992 (status ufficiale), 2009 (istituzione ufficiale dell'UE)

Sede: Bruxelles (Belgio)

Sito web: [Consiglio europeo](https://www.consilium.europa.eu/)



Conclusioni del Consiglio europeo - Link

- [Conclusioni del Consiglio europeo – Consilium](#)

Il Consiglio europeo – cosa fa e come lavora

Competenze

- Orientamenti generali e priorità politiche (*no legislazione*)
- Politica comune estera e di sicurezza
- Nomina ed elezione di ruoli chiave (es. BCE, Commissione).



Funzionamento

- Convocato e presieduto dal Presidente 4 volte all'anno (più riunioni straordinarie)
- In generale decisioni per consenso (in alcuni casi [unanimità](#) o [maggioranza qualificata](#)).
- Può delegare al Consiglio dell'UE o chiedere proposte alla Commissione

Il Consiglio dell'Unione Europea

Ruolo: voce dei governi UE, adotta gli atti normativi dell'UE e ne coordina le politiche

Membri: i ministri dei governi UE competenti per la materia in discussione

Presidente: ciascun paese a rotazione, per un periodo di 6 mesi

Anno di istituzione: 1958 (come Consiglio della Comunità economica europea)

Sede: Bruxelles (Belgio)

Sito web: [Consiglio dell'UE](https://www.consilium.europa.eu/)



Il Consiglio dell'Unione Europea

Cosa fa

- Organo decisionale (può impegnare i governi) → atti legislativi (insieme al Parlamento)
- Coordinamento politiche dei paesi dell'UE
- Politica estera e di sicurezza dell'UE (orientamenti del [Consiglio europeo](#))
- Accordi tra l'UE e altri paesi o organizzazioni internazionali
- Approvazione del [bilancio annuale dell'UE](#) (insieme al Parlamento)

Come funziona

Discussioni e votazioni pubbliche.

Decisioni a [maggioranza qualificata](#)



Composizione

[dieci diverse configurazioni](#) corrispondenti al tema di cui si discute (es. al Consiglio "Affari economici e finanziari" "Ecofin" partecipano i ministri delle Finanze di ciascun paese)



Consiglio dell'Unione europea

Il **Consiglio dell'Unione europea** rappresenta i governi dei paesi dell'UE. È costituito dai ministri di tutti gli Stati membri, che si riuniscono per discutere su questioni pertinenti all'Unione e adottare decisioni in materia di politiche e normative dell'UE. I ministri che si riuniscono variano in base ai temi discussi. Ad esempio, a una riunione riguardante l'inquinamento atmosferico partecipano i ministri dell'ambiente; se invece il tema trattato è la disoccupazione si riuniscono i ministri responsabili dell'occupazione e degli affari sociali.

ALMENO
4
VERTICI
ANNUALI

Consiglio europeo

Il **Consiglio europeo** è formato dai capi di Stato o di governo dei paesi dell'UE, che si riuniscono almeno quattro volte l'anno. Queste riunioni sono spesso denominate «vertici europei». Il Consiglio europeo definisce le principali priorità e gli orientamenti politici generali dell'Unione. Il suo presidente è eletto ogni due anni e mezzo. Il Consiglio europeo non adotta le leggi dell'UE; l'adozione degli atti normativi è infatti di competenza del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea.

I leader UE e nazionali partecipano ad un vertice europeo, presieduto dal presidente del Consiglio UE

LO SAPEVATE?

Qui potete seguire i lavori del Consiglio in tutte le lingue dell'UE: [video](https://consilium.europa.eu/it/webcasts), consilium.europa.eu/it/webcasts

MAGGIORANZA SEMPLICE O MAGGIORANZA DOPPIA/QUALIFICATA

27 **Stati membri**
Numero minimo di voti favorevoli necessari per l'adozione:
55 % = 15



MAGGIORANZA SEMPLICE TOTALE =

% **della popolazione**
Numero minimo di voti favorevoli necessari per l'adozione: 65 %

La Commissione

Ruolo: promuove l'interesse generale dell'UE proponendo la legislazione e assicurandone il rispetto e attuando le politiche e il bilancio dell'UE

Membri: un gruppo o "collegio" di commissari, uno per ciascun paese dell'UE

Presidente: Ursula von der Leyen (2024 - 2029)

Anno di istituzione: 1958

Sede: Bruxelles (Belgio)

Sito web: [Commissione europea](https://ec.europa.eu)

La Commissione europea è il braccio esecutivo **politicamente indipendente** dell'UE. È l'unico organo cui compete redigere le proposte di nuovi atti legislativi europei. Inoltre, attua le decisioni del [Parlamento europeo](#) e del [Consiglio dell'UE](#).




La Commissione europea propone nuove leggi e nuovi programmi nell'interesse generale dell'Unione. Prima di formulare una proposta, la Commissione consulta i parlamenti nazionali, i governi, i gruppi d'interesse e gli esperti, nonché i cittadini, che sono invitati a formulare le loro osservazioni online.

Le sue proposte sono esaminate in dettaglio dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che sono le due istituzioni cui spetta la decisione finale riguardo a tutti gli atti legislativi dell'UE e che ovviamente possono modificare le proposte o respingerle.

La Commissione europea, in veste di «organo esecutivo» dell'UE, ne gestisce le politiche e il bilancio e garantisce la corretta applicazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri.

La Commissione europea è l'organo esecutivo dell'UE



ec.europa.eu/commission

Commissione europea

La **Commissione europea** si compone di 27 membri — un presidente e 26 commissari (compresi i vicepresidenti). Il presidente è proposto dal Consiglio europeo ed è formalmente eletto dal Parlamento europeo. Il suo mandato dura cinque anni. Il collegio dei commissari è composto da un membro per ciascun paese dell'UE. I commissari sono proposti dai rispettivi governi e approvati dal Parlamento europeo. Anche il loro mandato dura cinque anni. I commissari non rappresentano la posizione del proprio paese d'origine bensì gli interessi comuni dell'Unione. Ogni membro della Commissione è competente per un determinato settore, ad esempio l'energia, l'economia o il commercio.

Commissari e affiliazione politica

- PPE 13 oltre alla Presidente (Germania) - 1 Vicepresidente (Finlandia)
- Renew 5, 2 vicepresidenti (Francia e Estonia)
- S&D 4, 2 vicepresidenti (Spagna e Romania) + Slovacchia (ex S&D)
- ECR 1 (vicepresidente, Italia) + indipendente, Cechia
- Patrioti: 1 (Renew)